

Pubblicato il 30/09/2020

N. 05743/2020REG.PROV.COLL.

N. 07910/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7910 del 2019, proposto da

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Francario, Fabrizio Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Francario in Roma, piazza Paganica, 13;

nei confronti

Denise Minotti, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, 8 agosto 2019, n. 10420, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di XX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Venturini e l'avvocato Francario;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio, Roma, il dott. XX impugnava il verbale n. 217 della Commissione esaminatrice del concorso a 320 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 31 maggio 2017, relativo alla seduta di correzione della prova scritta del 31 luglio 2018, e l'annesso giudizio di non idoneità in relazione all'elaborato di diritto civile, pubblicato il 20 settembre 2018, nonché il verbale n. 8 del 7 febbraio 2018 della medesima Commissione e ogni atto ad esso connesso, antecedente o conseguente.

1.1. Esponeva il ricorrente:

- di aver partecipato alle prove scritte del concorso su indicato, tenutesi a Roma nelle date del 23, 24 e 26 gennaio 2018, e di aver consegnato i propri elaborati in relazione alle tre tracce estratte per le materie oggetto delle dette prove;

- che la Commissione, come da verbale n. 8 del 7 febbraio 2018, fissava i criteri oggettivi per la correzione degli elaborati, individuando nel contempo le modalità di correzione;

- che, all'esito della correzione dei propri elaborati (contenuti nella busta 1740), nella seduta del 31 luglio 2018 (tra le ore 10:00 e le 13:15), come risultava dal verbale n. 217, gli erano assegnati 13 punti alla prova di diritto penale e 14 punti in quella di diritto amministrativo, mentre era giudicato come "non idoneo" l'elaborato di diritto civile, avente ad oggetto "il principio consensualistico nella compravendita e nell'appalto".

2. Il ricorso avverso detto giudizio di non idoneità e la conseguente non ammissione alle prove orali era, in particolare, affidato ai seguenti motivi di censura: "1. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990; Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; difetto di motivazione e sviamento di potere; illogicità manifesta e contraddittorietà con i criteri specificati nel verbale della Commissione n. 8 del 7 febbraio 2018; 2. Sviamento di potere; illogicità manifesta e difetto di motivazione. 3. Violazione dei principi di collegialità; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; sviamento di potere ed illogicità manifesta; 4. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 5 e 5 comma 6 d.lgs. n. 160/2006, con riferimento agli artt. 3, 97 e 113 Cost., nonché per irragionevolezza manifesta".

2.1. Con i motivi di impugnazione articolati, il ricorrente sosteneva, in primo luogo, che fosse illegittima l'apposizione all'elaborato di diritto civile del giudizio di "non idoneità", senza alcuna ulteriore motivazione, in assenza di parametri o sub-parametri specifici e certi cui "agganciare" detto giudizio, che sarebbe pertanto risultato apodittico, incongruo e irragionevole, nonché gravemente pregiudizievole nei confronti di un candidato sicuramente meritevole: le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi" (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).

Né tali conclusioni, secondo il ricorrente, erano scalfite dal disposto di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ("Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150") in base al quale "Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. (...) Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamentava la palese illogicità e lo sviamento del giudizio di non idoneità, formulato nei confronti di un elaborato che aveva svolto la tematica trattata in modo appropriato e completo, in rapporto con i parametri di valutazione (di cui al verbale n. 8/2018) cui la Commissione si era autovincolata, relativi alla conoscenza dell'argomento e alle "qualità" del candidato (e segnatamente: a) "forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale"; b) "adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché sufficiente chiarezza espositiva"; c) "pertinente, corretta ed esauriente trattazione del tema assegnato"; d) capacità di analisi e di soluzione dello specifico problema sottoposto), ritenuti sussistenti in due prove (ove il candidato aveva pure riportato voti superiori alla sufficienza) e, inspiegabilmente, considerati del tutto assenti nell'altra.

Al contrario, secondo il ricorrente anche quest'ultima, come attestato da un parere pro veritate depositato in atti, avrebbe presentato tutti gli elementi richiesti dalla traccia ai fini del giudizio di sufficienza e di idoneità, sia per forma sia per contenuti.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamentava che la valutazione che aveva condotto ad un giudizio di "non idoneità" del tema di diritto civile sarebbe stata frutto di una decisione adottata soltanto da un Collegio di tre membri, nell'ambito della sotto commissione, in violazione del principio di collegialità della decisione, inderogabile e particolarmente rilevante specie nel caso di giudizio finale negativo.

2.4. Infine, con il quarto motivo di doglianza, il ricorrente prospettava, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006 laddove detta norma dovesse essere interpretata nel senso di ritenere che la mera apposizione della formula di non idoneità potesse assolvere all'onere di motivazione, senza attribuzione di un punteggio numerico, non essendo consentito in tal modo al destinatario comprenderne le ragioni essenziali e al giudice di sindacare tale valutazione, nei limiti consentiti.

Parimenti, per il ricorrente, doveva ritenersi illegittimo l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 160 del 2006, ove interpretato nel senso che la comunicazione della valutazione da parte del singolo collegio transiti de plano nella valutazione della sottocommissione attraverso una mera sommatoria, in spregio ai principi di collegialità delle decisioni e parità di trattamento, direttamente riconducibili agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.5. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che eccepiva in limine la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avevano superato le prove scritte e, nel merito, replicava ampiamente alle doglianze formulate, argomentandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo, rilevata in via preliminare l'integrità del contraddittorio ("non sussistendo allo stato controinteressati che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbero vedere pregiudicata la loro posizione") e ricostruita puntualmente la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, ha respinto il primo e il quarto motivo di ricorso, considerata, sulla base della normativa di settore, "l'irrelevanza obiettiva dell'attribuzione di un voto numerico a elaborati giudicati inferiori alla soglia della sufficienza" e ritenute pure infondate le questioni di legittimità

costituzionale prospettate; ha invece accolto, con portata assorbente delle ulteriori censure (sollevate con il terzo mezzo di gravame), il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rilevando come il giudizio espresso dalla Commissione alla stregua dei parametri indicati quali criteri di valutazione fosse illogico, contraddittorio e inidoneo a rappresentare le ragioni di insufficienza in una sola prova, quella di diritto civile, a fronte dei giudizi, ampiamente positivi, riconosciuti al candidato nelle altre due.

Pertanto, il Tribunale amministrativo ha annullato gli atti impugnati, disponendo la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente valutato non idoneo dalla Commissione esaminatrice, in diversa composizione e con l'adozione di modalità idonee a garantirne l'anonimato.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Giustizia (di seguito "il Ministero"), eccependo in via preliminare la nullità della sentenza per omessa notifica al Consiglio Superiore della Magistratura ("CSM"), intervenuto nel presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 97 Cod. proc. amm.

4.1. Nel merito, la parte appellante ha dedotto l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di prime cure, chiedendone, previa sospensione dell'esecutività, la riforma per avere in parte accolto il ricorso quanto al secondo motivo di impugnazione proposto, ordinando all'Amministrazione di procedere alla ricorrezione.

4.2. Si è costituito in resistenza il ricorrente di primo grado, insistendo per il rigetto del gravame e spiegando a sua volta appello incidentale, con cui ha impugnato e contestato i capi della sentenza che hanno respinto il primo e il quarto motivo del ricorso introduttivo.

4.3. L'appellante ha replicato con articolata memoria al gravame incidentale proposto, concludendo per il suo rigetto.

4.4. Con ordinanza n. 5569/2019 dell'8 novembre 2019 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare incidentalmente formulata dall'appellante, ritenendo "ad una sommaria delibazione, che, nella comparazione dei contrapposti interessi, appare prevalente l'interesse sostanziale al riesame dell'elaborato controverso con le modalità stabilite dalla sentenza appellata e che le esigenze cautelari prospettate dall'Amministrazione appellante ben possano essere assicurate mediante la sollecita ricorrezione dell'elaborato in questione".

4.5. Con nota prot. 21279/2019 del 19 dicembre 2019, a firma del Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura, si è comunicato che, a seguito della disposta ricorrezione, nella seduta dell'11 dicembre 2019, il tema di diritto civile del dott. Posteraro è stato valutato non idoneo.

4.6. Infine, all'udienza pubblica del 27 febbraio 2020, udita la rituale discussione dei difensori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

5. L'appello principale come in epigrafe proposto è fondato e merita accoglimento.

6. Il Collegio rileva anzitutto che non influisce sul merito del giudizio quanto disposto dalla Sezione con l'ordinanza adottata in sede cautelare atteso che questa, in quanto emessa a conclusione di una deliberazione inevitabilmente sommaria in cui è valutata, oltre ai profili di fumus, la sussistenza del periculum in mora, tale da evidenziare in prospettiva un pregiudizio grave e irreparabile degli interessi sottesi, reca statuizioni che, anche se ampiamente motivate, sono per loro natura provvisorie e perciò destinate ad essere riesaminate nel corso del giudizio di merito e sostituite da quelle adottate a conclusione di quest'ultimo, senza che rilevi se esse siano conformi o di segno contrario alle originarie statuizioni.

6.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, titolare, secondo l'appellante, di un interesse qualificato e autonomo, in virtù delle competenze che gli sono riservate in materia di assunzione dei magistrati, che lo legittimava a partecipare al giudizio nella veste di contraddittore necessario rispetto alle domande formulate nel ricorso introduttivo: detta eccezione, oltre che inammissibile perché dedotta per la prima volta nel presente giudizio di appello, si rivela anche infondata, non rivestendo il CSM la qualità di litisconsorte necessario rispetto alla pretesa azionata dal ricorrente, che non investe prerogative ad esso riservate, non riguardando propriamente la fase relativa all'assunzione dei magistrati (successiva alla formazione della graduatoria di merito), ma quella antecedente, attinente alla procedura concorsuale indetta dal Ministero della Giustizia: il ricorrente di primo grado ha contestato, infatti, per un verso, l'irrazionalità del giudizio negativo attribuito dalla Commissione ad un solo elaborato delle prove scritte, dolendosi della non ammissione alle prove orali, per altro verso l'insufficienza della mera formula di non idoneità a motivare adeguatamente detto giudizio, oltre a prospettare questione di legittimità costituzionale di alcune norme della disciplina in materia di accesso alla magistratura ordinaria. Il giudizio è stato pertanto correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso di primo grado al Ministero e alla Commissione, nominata ai fini delle valutazioni tecniche delle prove d'esame.

6.2. Infine, va sempre in limine respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per omessa notifica alla Commissione di concorso, oltre che in ragione della proposizione, con il medesimo atto, dell'intervento del CSM.

6.3. Quanto al primo profilo, si osserva che la Commissione, organo straordinario appositamente nominato dal Ministero che ha bandito la procedura concorsuale per provvedere alle valutazioni tecniche delle prove d'esame (e perciò riconducibile, in definitiva, alla stessa Amministrazione appellante) non assume la veste di contraddittore necessario, alla quale l'appello doveva essere necessariamente notificato.

6.4. Quanto al secondo aspetto evidenziato, dallo stesso non emerge alcuna ragione di inammissibilità del gravame: questo è stato proposto congiuntamente dal Ministero e dal Consiglio Superiore della Magistratura, sull'assunto che entrambi sono titolari dell'interesse sostanziale a che non si consolidino i principi di diritto affermati dalle statuizioni di prime cure, nell'ambito delle prerogative a ciascuno riservate

dalla legge (all'indizione, previa delibera del Consiglio superiore, e all'espletamento dei concorsi per la magistratura ordinaria per quanto concerne il Ministero; alle assunzioni dei magistrati che "hanno luogo per concorso" in base al combinato disposto di cui agli artt. 105 e 106 della Costituzione, con riferimento al CSM).

Appurato che quest'ultimo non era parte del giudizio cui il ricorso introduttivo andava necessariamente notificato ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, nulla osta a che lo stesso possa nondimeno intervenire nel presente giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 97 Cod. proc. amm. "con atto notificato a tutte le parti", avendovi interesse.

6.5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale e, dunque, complessivamente infondata.

7. Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che la sentenza appellata, nell'esaminare le doglianze articolate con il secondo mezzo (con cui il ricorrente lamentava l'illogicità manifesta e il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità nella prova di civile, evidenziando un'ipotesi di sviamento del potere esercitato dall'amministrazione), ha correttamente richiamato l'orientamento della consolidata giurisprudenza secondo il quale il giudizio proprio delle Commissioni esaminatrici nelle procedure concorsuali è caratterizzato da elevata discrezionalità tecnica; ha poi pure evidenziato che, per quanto concerne in particolare il concorso di cui si tratta, le valutazioni della Commissione sono preordinate all'accertamento di un certo tipo di idoneità e del possesso, in capo al candidato, di una complessiva, completa ed equilibrata cultura e preparazione giuridica, anche in virtù del delicato e prestigioso percorso professionale che consegue alla positiva valutazione.

7.1. Tuttavia, il Collegio ritiene che, nonostante la correttezza delle premesse poste a base del proprio ragionamento, la sentenza impugnata sia pervenuta a conclusioni che, sebbene ampiamente motivate, non possono ritenersi condivisibili.

7.2. Vero è infatti che, come rammentato dalla sentenza, l'affermazione per cui la valutazione finale, adeguatamente sintetizzata con l'espressione del voto numerico o con il giudizio di non idoneità, costituisce espressione di discrezionalità tecnica non significa che la valutazione demandata alle commissioni di esame per il concorso in magistratura ordinaria resti sottratta al sindacato di legittimità, ma "indica l'ordinaria espressione motivazionale stimata idonea ad esprimere in modo adeguato la valutazione maturata" (Cons. di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6518).

Non può però trascurarsi che, in base ai pacifici principi affermati dalla giurisprudenza, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presuppone, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere, *sub specie* delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti.

L'approccio alle specifiche censure mosse al giudizio di "non idoneità" riferito al solo elaborato di diritto civile redatto dall'appellante non può, dunque, non tener conto del condivisibile principio, che costituisce *jus receptum* in giurisprudenza secondo il quale: "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; cfr. in termini Cons. di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6518; Consiglio di Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5982; Cons. di Stato, IV, 5 gennaio 2017, n. 11; T.a.r Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879; T.a.r Lazio, Roma, I, 14 marzo 2012, n. 2503).

A tale indirizzo giurisprudenziale è stata data continuità dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio in relazione a giudizi afferenti a prove di esame e di concorso, essendosi condivisibilmente rilevato che:

I) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti (Cons. di Stato, IV, 11/2017 cit.);

II) il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175;).

Su queste basi è stato poi anche ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, pure ampiamente richiamata nella sentenza appellata (cfr. in particolare, T.a.r. Lazio, I, 14 marzo 2012, n. 2503), che la specifica materia delle procedure concorsuali ha costituito un terreno fertile, che ha permesso di giungere ad importanti conclusioni in ordine al necessario equilibrio da assumere nello svolgimento della funzione giurisdizionale amministrativa, per garantire, da un lato, la effettiva e piena giustiziabilità delle posizioni vantabili dai soggetti che, partecipando alle selezioni pubbliche, si sottomettono alla valutazione altamente discrezionale delle commissioni valutatrici competenti, scongiurando, dall'altro, il pericolo che l'attività giurisdizionale, sfuggendo al ruolo che l'ordinamento vigente le assegna, possa trasformarsi in una sostanziale rinnovazione della valutazione già effettuata in sede amministrativa, ovvero in un'autonoma verifica da parte del giudice del grado del livello culturale che si reputa necessario dimostrare da parte del candidato per il conseguimento del giudizio idoneativo.

7.3. Tanto evidenziato in linea generale, venendo all'esame della specifica fattispecie oggetto di giudizio e alla trattazione delle questioni ad esse sottese, ritiene il Collegio che proprio la coerente applicazione dei principi giurisprudenziali, puntualmente richiamati dalla sentenza appellata, avrebbe dovuto condurla ad opposte conclusioni.

7.4. Invero, il ricorrente ha contestato la legittimità della valutazione di non idoneità riportata nella sola prova di diritto civile, sulla base di due argomenti, costituiti, per un verso, dalla palese dissonanza rispetto all'esito positivo delle altre due prove che, unitamente al giudizio negativo espresso con la mera formula di non idoneità, in assenza di ulteriori motivazioni e finanche di un voto numerico, non consentirebbe di comprendere quale sia l'iter logico seguito dalla Commissione nel ritenere che quelle doti di cultura generale e preparazione giuridica, presenti nelle due prove superate, possano invece del tutto mancare soltanto in un'altra; per altro verso, dalle risultanze del parere pro veritate di un esperto della materia che avrebbe concluso nel senso della complessiva conformità dell'elaborato rispetto ai parametri valutativi fissati dalla Commissione.

Tali argomentazioni sono state poi interamente recepite dalla sentenza appellata che, nel condividere la doglianza di intrinseca contraddittorietà del complessivo giudizio promanante dalla Commissione di esame, l'ha ritenuta in effetti sussistente nella fattispecie in esame, sia a motivo della mera formulazione di giudizi tra loro antitetici nelle prove svolte (attestanti, in due elaborati, il possesso di capacità superiori alla media e in un altro, per converso, l'incapacità di redigere un compito idoneo a raggiungere finanche la sufficienza) nonostante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione, sia alla stregua del principio di prova, allegato dal ricorrente, del contrasto tra le valutazioni operate dalla stessa Commissione, rappresentato dal suddetto parere pro veritate attestante la corrispondenza dell'elaborato ai criteri di valutazione.

7.5. Orbene, ritiene invece il Collegio che nessuno degli elementi indicati sia idoneo, neanche al livello minimale del "principio di prova", a denotare o lasciar trasparire la sussistenza di un vizio del processo logico nel quale la Commissione sarebbe incorsa esprimendo il controverso giudizio negativo e a supportarne l'arbitrarietà e l'irragionevolezza, sì da consentirne il sindacato da parte del giudice amministrativo.

7.5.1. In primo luogo, non appare idonea a tal fine l'analisi che il ricorrente stesso propone del proprio elaborato, operando un'evidente e non consentita sovrapposizione all'apprezzamento discrezionale della Commissione.

Il ricorso sostanzialmente si limita, infatti, nelle parti deputate a radicare l'oggetto della controversia, a sostenere che l'elaborato giudicato negativamente, alla luce dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, meritava un giudizio di idoneità, quanto meno con un voto di sufficienza, con conseguente inintelligibilità del giudizio espresso.

Ma tale prospettazione non può all'evidenza trovare ingresso, comportando, in assenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un vizio della funzione e dello sviamento del potere esercitato, per quanto infra

si dirà, un inammissibile sconfinamento nel merito delle valutazioni, espressione di ampia discrezionalità tecnica, proprie della Commissione esaminatrice.

Un siffatto modo di procedere finirebbe, infatti, nell'ordine per: a) travalicare il giudizio di legittimità; b) impingere nella lata discrezionalità dell'amministrazione (che, come noto, è sindacabile esclusivamente nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza o abnormità); c) collidere con il principio di infungibilità dei giudizi emessi dalle commissioni valutative (cfr. in tal senso Cons. di Stato, IV, 5 gennaio 2017, n. 11).

Il Collegio non può pertanto seguire il ragionamento dell'originario ricorrente, come la sentenza di prime cure, in tale percorso.

7.6. Gli elementi sintomatici dell'esistenza dello sviamento del potere valutativo esercitato dalla Commissione non sono poi ravvisabili, ad avviso del Collegio, né nel contrasto tra le opposte valutazioni espresse nelle differenti materie oggetto delle prove scritte d'esame né nelle affermazioni contenute nel parere pro veritate, depositato in atti dal ricorrente: entrambi gli argomenti non sono infatti decisivi né suscettibili di perseguire utilmente l'esito sperato, non consentendo di apprezzare il difetto o l'erroneità della motivazione, sub specie di intrinseca contraddittorietà, abnormità valutativa, illogicità o di manifesta irragionevolezza della valutazione gravata.

7.6.1. Ed infatti, la circostanza, evidenziata nella sentenza appellata, che il ricorrente abbia conseguito un giudizio di più che sufficienza nelle due prove di diritto penale e diritto amministrativo ("brillantemente" superate, ottenendo rispettivamente il punteggio di 13 e 14 punti) è elemento del tutto inidoneo ad influire sulla fondatezza del gravame.

In una procedura concorsuale che affida la selezione dei candidati, per quanto attiene alle prove scritte, alla valutazione di tre elaborati su diverse e autonome materie, richiedendo il superamento (con votazione di almeno 12/20) di tutte le tre prove oggetto dell'esame scritto (ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 160 del 2006 cit.), così presupponendo l'accertamento in capo al candidato di un adeguato grado di preparazione, alla stregua dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, in ciascuna materia, il voto favorevole apposto negli altri elaborati appare di per sé irrilevante, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, ai fini della dimostrazione dell'erroneità o illogicità del giudizio negativo reso nelle altre.

Un diverso approccio alla questione, sì da affermare che sia sufficiente superare due delle tre prove per far presumere che sia adeguato il livello di preparazione richiesto anche nella terza, valorizzerebbe, contrariamente al dato normativo (che richiede, come detto, il positivo superamento di tutte le tre prove d'esame) ovvero mediante un'interpretazione contra legem di tale dato, la possibilità che la preparazione dell'aspirante magistrato sia suscettibile di essere sbilanciata tra le diverse materie, laddove è richiesto, inequivocabilmente per ognuna, che il candidato dimostri il possesso di una completa, complessiva ed equilibrata cultura e preparazione giuridica, nell'ambito delineato dalla pertinente normativa.

L'osservazione che il superamento di due prove scritte, in quanto indicativo della capacità del candidato di redigere un tema nella forma adeguata, della sua conoscenza degli istituti giuridici, del possesso di una complessiva cultura generale, nonché della capacità di analisi e soluzione delle problematiche poste dalla traccia, farebbe presumere il possesso di analoghe qualità e capacità anche ai fini del superamento della terza prova, non coglie dunque nel segno.

Il dato osservato, infatti, non è idoneo a farne derivare necessariamente la omogeneità tra tutti gli elaborati e i rispettivi giudizi. A prescindere dal grado di preparazione e cultura giuridica dimostrato nella redazione degli altri due elaborati è innegabile che influiscono nel giudizio conclusivo formulato per ciascun compito le specifiche attitudini del candidato nella materia oggetto della prova ed anche la conoscenza del particolare argomento oggetto di trattazione, non potendo presumersi, data l'ampiezza e la complessità delle materie oggetto di esame, un identico grado di approfondimento e padronanza per tutti i temi assegnabili.

La Commissione, nell'esercizio della sua attività tecnico-discrezionale ha, dunque, ritenuto, con valutazione incensurabile se non nei limiti dell'irragionevolezza, che l'elaborato di diritto civile non abbia raggiunto i parametri ritenuti necessari.

Ne consegue che non è dato supplire alla mancata dimostrazione del rispetto dei parametri di valutazione in una prova, tradottasi nella formulazione di un giudizio di inidoneità per il corrispondente elaborato, mediante la mera dimostrazione del rispetto degli stessi evidenziata nelle altre, per l'ovvia ragione che tali criteri di valutazione predeterminati devono essere rispettati e raggiunti, in base alla legge, in tutti gli elaborati.

7.7. Né possono trarsi argomenti a sostegno della fondatezza del ricorso di primo grado e tali da sovvertire il giudizio di non idoneità gravato dal parere pro veritate versato in atti, al quale è, in definitiva, affidata la dimostrazione della bontà delle argomentazioni svolte dal ricorrente.

7.7.1. Quanto alla possibilità di opporre obiezioni ai giudizi espressi dalle commissioni di concorsi pubblici attraverso relazioni di periti di parte (professionisti ed esperti della materia) è consolidato, infatti, l'indirizzo, dal quale non si intravede plausibile ragione per discostarsi, circa la sostanziale irrilevanza di siffatti pareri al fine di confutare il giudizio delle commissioni esaminatrici, atteso che spetta in via esclusiva a queste ultime la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia de qua (cfr. Cons. di Stato, IV, 30 maggio 2007, 2781; nonché, negli stessi termini, la più recente Cons. di Stato, IV, n. 11 del 2017, già richiamata).

7.8. Nel caso di specie, poi, non è neppure dato desumere dallo stesso parere allegato elementi univoci a sostegno della prospettata erroneità e illogicità del giudizio di non idoneità espresso per il tema di diritto civile redatto dal candidato: a ben vedere, infatti, lo stesso parere è incentrato, da un lato, sull'argomento

di natura presuntiva per cui “il risultato delle altre due prove scritte (con votazione lusinghiera) avrebbe potuto comportare, riguardo al compito in oggetto, un punteggio minimo ma sufficiente”, argomento non condivisibile per le ragioni anzidette, stante l’autonomia delle tre prove e, conseguentemente, delle valutazioni espresse per ciascuna; dall’altro sulla conclusiva e indimostrata asserzione per cui l’elaborato, “anche se forse non all’altezza degli altri due”, avrebbe dovuto “nel complesso” ottenere considerazione più benevola, tenuto conto della “capacità complessiva messa in mostra dal candidato, con buona capacità di analisi del testo e di esposizione dei principi giuridici relativi agli istituti trattati”).

Tali affermazioni dell’allegato parere non possono, tuttavia, seguirsi ove si ponga mente al fatto che il giudizio di idoneità o non idoneità non è correlato alla mera dimostrazione di una generica e sommaria capacità da parte del candidato, ma deve soddisfare, in modo ben più articolato e complesso, puntuali e dettagliati parametri assunti dalla Commissione a criteri di valutazione.

Pertanto, l’assunzione a parametro di riferimento della dedotta irragionevolezza del giudizio della Commissione del “compito nel suo complesso” si traduce nella mancata allegazione di elementi dai quali possano ricavarci indizi sintomatici di illogicità o perplessità valutative gravi, circostanziate e incontrovertibili, non potendo tale manifesta irragionevolezza certamente desumersi dal mero assunto secondo cui il compito sarebbe stato redatto, in base a personale valutazione, in modo da meritare una “considerazione più benevola” o, almeno, “un punteggio minimo, ma sufficiente”.

Insomma, detta relazione (la quale, per le ragioni evidenziate, non è idonea a dimostrare la complessiva conformità dell’elaborato rispetto agli specifici parametri valutativi fissati dalla Commissione) solo conferma il carattere opinabile- come è proprio delle valutazioni di discrezionalità tecnica nel campo delle scienze non esatte- delle operazioni valutative, ma, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, non introduce alcun elemento di illogicità, inidoneità, irrazionalità o intrinseca contraddittorietà di tale valutazione.

7.9. Pertanto, non potevano essere accolte, sulla base delle argomentazioni prospettate, le doglianze dell’originario ricorrente, miranti a sovrapporre e sostituire, attraverso il filtro della valutazione (per di più operata esclusivamente mediante le conclusioni cui è pervenuto il parere pro veritate e i migliori risultati conseguiti negli altri due elaborati, senza neppure dedurre in concreto profili di autonoma incoerenza o irragionevolezza nella specifica valutazione controversa), al giudizio della Commissione un proprio personale giudizio, di carattere assolutamente soggettivo, oltre che attinente al merito, come tale sottratto al sindacato del giudice amministrativo.

Per le ragioni esposte, l’appello principale va accolto e deve essere riformata la sentenza laddove ha accolto in parte qua il ricorso di primo grado, per la ritenuta fondatezza delle censure formulate con il secondo motivo.

8. Non sono invece suscettibili di favorevole considerazione i motivi di ricorso riproposti con l’appello incidentale, respinti con motivazione corretta e condivisibile dalla sentenza di primo grado, che non merita al riguardo le critiche che le sono state appuntate.

8.1. Preliminarmente deve osservarsi che con il gravame incidentale sono state riproposte solo le censure di cui al primo e al quarto motivo del ricorso originario, che la sentenza impugnata ha rigettato, ma non quelle dedotte con il terzo motivo, non esaminate e dichiarate assorbite dalla sentenza di primo grado stante l'accoglimento del secondo mezzo di gravame. Tali doglianze neppure sono state riproposte con memoria ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. sicché devono ritenersi rinunciate.

8.2. Ad ogni modo, per completezza, il Collegio osserva che anche le censure articolate con tale mezzo sono infondate.

8.3. Con esse, in particolare, si lamentava che la valutazione sottesa al giudizio di non idoneità del tema di diritto civile fosse frutto di una decisione adottata soltanto da un collegio di tre membri, nell'ambito della sottocommissione, in palese violazione dei principi di collegialità e delle regole che la stessa commissione esaminatrice si era data.

In sintesi, per il ricorrente il giudizio negativo relativo alla sua prova scritta non sarebbe derivato, così come avrebbe dovuto, dall'esame e dalla discussione generale ed unitaria da parte dell'intera sottocommissione cui la correzione era affidata, ma costituirebbe risultato della mera sommatoria aritmetica delle valutazioni preliminari di ciascun singolo collegio, semplicemente recepite in maniera frammentaria ed isolata. La mancanza di un momento di coordinamento e di un autonomo contributo valutativo di sintesi da parte della sottocommissione avrebbe condotto ad un esito paradossale, con la formulazione un giudizio di inidoneità per un solo tema nei confronti di un candidato che aveva brillantemente superato le altre due prove.

8.4. La tesi è anzitutto smentita in fatto.

Dalla mera lettura del verbale della seduta del 18 maggio 2018, in cui gli elaborati dell'odierno appellato sono stati esaminati, emerge che la sottocommissione che ha proceduto alla correzione degli elaborati si è suddivisa in tre collegi, a ciascuno dei quali è stato affidato l'esame del tema del candidato relativo ad una materia, e che, terminata la lettura, i tre collegi si sono riuniti "per la valutazione del candidato, deliberando, per ciascuna prova a maggioranza dei voti".

E' privo di base, dunque, l'assunto per cui la sottocommissione si sarebbe limitata a ricevere la comunicazione dei giudizi dei collegi e le determinazioni da questi espresse in maniera autonoma e disorganica, risultando invece dimostrato che, dopo la lettura preliminare dei collegi, il giudizio finale è stato espresso all'esito di una discussione complessiva e unitaria, riconducibile all'intera sottocommissione.

8.6. Insomma, la deliberazione con cui le prove dell'originario ricorrente sono state valutate è stata adottata dall'intero organo collegiale all'esito di una riflessione unitaria, mentre la lettura degli elaborati da parte dei singoli collegi ne ha costituito soltanto il presupposto oggettivo.

8.7. Tale modus operandi, del resto, oltre ad essere conforme al principio per cui il giudizio della sottocommissione, sulla base dei punteggi ottenuti in ciascuna prova, è unitario, e deve tenere conto contestualmente dell'operato di tutti i collegi che la compongono, la cui valutazione contribuisce a comporre l'esito finale, riferibile alla sottocommissione nel suo insieme, appare rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 160 del 2006, a mente del quale: "Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato".

La disposizione integra le previsioni già recate in tema di valutazione delle prove concorsuali dagli articoli 12, 13 e 16 r.d. 1860 del 1925.

8.8. Ed anche il verbale n. 8 del 7 febbraio 2018, con cui la Commissione ha fissato la disciplina procedurale della sua attività, richiamando la legge, espressamente ha stabilito che "la sottocommissione si articolerà poi in tre collegi, presieduti dal Presidente della sottocommissione e dai magistrati più anziani fra i componenti del collegio come individuati dal Presidente; ciascun collegio della medesima commissione esamina gli elaborati di diritto civile, di diritto amministrativo e di diritto penale: la formulazione dei collegi sarà determinata giorno per giorno dal Presidente della sottocommissione, tenendo conto delle presenze effettive e della materia di elezione del componente professore universitario e avvocato; ai sensi degli artt. 12, commi quarto e quinto, e 16 R.D. n. 1860/25, coordinati con le prescrizioni dell'art. 5, commi 6 e 7, i collegi procederanno all'esame contestuale degli elaborati di ogni singolo candidato e, ultimata la lettura, coordinati dal Presidente della sottocommissione si riuniranno per la comunicazione delle rispettive valutazioni; subito dopo ogni collegio assegnerà ai lavori da esso esaminati il relativo punteggio o formulerà il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 16 R.D. n. 1860/25".

8.9. Risulta provato quindi, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente in primo grado, che le operazioni compiute, attestate dal verbale relativo, sono state del tutto conformi alle prescrizioni normative e alle modalità di correzione indicate in sede amministrativa, poiché il giudizio finale con cui le prove sono state valutate non è stato espresso dai singoli collegi ma, all'esito della lettura di ciascun elaborato da parte di questi ultimi, unitariamente dalla sottocommissione.

9. Tanto evidenziato, procedendo all'esame dell'appello incidentale, si osserva, in primo luogo, che bene la sentenza appellata ha ritenuto, sebbene adeguatamente argomentate, infondate e non convincenti le doglianze articolate con il primo mezzo, con cui si lamentava che il riportato giudizio di non idoneità in una sola delle prove scritte, senza alcuna esternazione delle ragioni sottese al medesimo giudizio, anche

mediante la mera assegnazione di un punteggio numerico, non consentano di comprendere, anche ai soli fini di un sindacato estrinseco, per quali motivi l'elaborato è stato ritenuto insufficiente e da quali errori o inesattezze sia derivato il negativo apprezzamento della Commissione. In sintesi, per l'appellante incidentale, il giudizio di non idoneità non integrerebbe il grado di trasparenza richiesto dall'ordinamento per rendere percepibile, anche in vista dell'esercizio del diritto costituzionale alla difesa in giudizio, il ragionamento seguito nelle operazioni di correzione.

9.1. La questione è stata già più volte affrontata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato, V, 19 giugno 2017, n. 2986; V, 19 novembre 2018, n. 6518; V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835), e risolta con indirizzo costante, cui si è conformata la sentenza appellata.

9.2. La giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nel senso di ritenere che in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici è sufficiente l'attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria della non idoneità, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazioni e segni grafici.

9.3. Tale indirizzo interpretativo è stato, proprio con riferimento, al concorso in magistratura in seguito positivamente recepito dal legislatore: infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (come sostituito dall'articolo 1, l. 30 luglio 2007, n. 111) è previsto che:

- "sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta";

- e che "agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

9.4. L'art. 5, comma 3, del decreto citato ha altresì stabilito che "nella seduta di cui al sesto comma dell'art. 8 del r.d. n. 1860 del 1925 (ossia a seguito del raggruppamento delle buste degli elaborati di ciascun candidato in unica busta contrassegnata da numero progressivo, operazione immediatamente prodromica all'inizio delle correzioni) "la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; (mentre) i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse".

9.5. Invero, deve osservarsi come il meccanismo delineato dalla predetta normativa, recante la disciplina dell'accesso in magistratura, non costituisce il frutto di una mera attività materiale della Commissione, ma è espressione di una valutazione, positiva o negativa, dell'elaborato: mentre, nel primo caso, alla valutazione positiva, segue l'attribuzione di un punteggio, nel secondo caso viene espresso un giudizio di idoneità che implica, senza possibilità di dubbio, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitata.

Ne viene che un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità potrebbe apprezzarsi solo ove il candidato offrisse elementi idonei a supportare l'arbitrarietà o l'irragionevolezza del giudizio, quantomeno relativamente ai criteri predeterminati dalla Commissione, il che, come evidenziato, non è avvenuto nel caso di specie.

9.6. Va dunque condiviso l'orientamento consolidato per cui la formula "non idoneo" è sufficiente per motivare il giudizio negativo per le prove del concorso in magistratura.

In base al citato disposto normativo e al dominante indirizzo interpretativo, la Commissione non era, pertanto, tenuta ad esplicitare le ragioni dell'inidoneità conseguita dal ricorrente né a specificare a quali profili e passaggi del tema tale giudizio negativo fosse in concreto riferibile, considerato che, da un lato, nella predeterminazione dei criteri di valutazione, erano stati previamente individuati gli aspetti cui ancorare il giudizio di idoneità o inidoneità, dall'altro che le valutazioni delle Commissioni non hanno carattere didattico, non essendo funzionalmente rivolte a segnalare le eventuali lacune della cultura generale e giuridica del candidato.

9.7. Quanto in particolare ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione è stato, infatti, affermato che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto.

9.8. Applicando i riportati principi alla fattispecie oggetto di giudizio, giova, anzitutto, evidenziare che nella seduta del 7 febbraio 2018 (verbale n. 8) la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri riconducibili all'ampia sfera della discrezionalità tecnica che le compete, insindacabile salvo che per profili di manifesta e intrinseca illogicità e irrazionalità (ex multis, cfr. Cons. di Stato, IV, 15 febbraio 2010, n. 835), ha enucleato i parametri uniformi, di carattere generale e vevoli a orientare l'attività delle Sottocommissioni, alla stregua dei quali considerare idonei i candidati, richiedendo che ciascuno degli elaborati nelle tre materie presenti: "a) forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, che riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché sufficiente chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione dei provvedimenti giudiziari; b) pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato, con dimostrazione di una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale; c) capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporre la soluzione, tuttavia senza che questa, se non condivisibile, possa assumere rilievo determinante nella valutazione ove, nonostante ciò, sia comunque logicamente argomentata in coerenza con gli istituti e principi in materia."

Bene la sentenza appellata ha, dunque, ritenuto tali criteri pertinenti, in quanto ragionevolmente e concretamente coordinati alla preparazione richiesta per il superamento delle prove scritte di un concorso

debitamente selettivo quale quello per l'accesso alla magistratura ordinaria, nonché sufficientemente esaurienti nel delineare il profilo di adeguatezza richiesto dall'elaborato, che presuppone il conseguimento di un livello minimale di sufficienza tale da dimostrare un grado di cultura generale e di preparazione tecnico- specialistica, profili che integrano entrambi presupposti indefettibili ai fini di una trattazione lineare, comprensibile, adeguatamente sintetica della traccia fornita. È parimenti innegabile che la trattazione del tema assegnato debba essere pertinente ed esauriente, tale da denotare la conoscenza degli istituti giuridici e dei principi fondamentali della materia, nonché la capacità del candidato di procedere all'analisi delle questioni sottoposte e di proporre soluzioni coerenti e argomentate.

9.9. Alla stregua di tali criteri di valutazione degli elaborati prefissati dalla commissione esaminatrice con sufficiente adeguatezza, all'elaborato di diritto civile redatto dall'originario ricorrente è stato dunque attribuito un giudizio di inidoneità che esprime e sintetizza compiutamente la valutazione effettuata dalla Commissione, contenendo in sé la sua motivazione e assicurandone la piena comprensione (oltre a consentirne il sindacato sul potere così esercitato), senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, non essendovi neanche l'onere di indicare un voto.

Il giudizio di inidoneità configura, infatti, una formula sintetica, ma esaustiva ed eloquente del sottostante giudizio tecnico-discrezionale, che non richiede motivazione integrativa né ulteriori diversificazioni o graduazioni, mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, stante l'evidente non rispondenza della mancata assegnazione di un voto ad un interesse giuridico del candidato, atteso che "nell'ambito dell'insufficienza le norme non assegnano all'uno o all'altro voto alcun effetto" (Cons. di Stato, IV, 15 febbraio 2010, n. 835).

10. Ne consegue che, per pacifica giurisprudenza, il conclusivo giudizio di inidoneità (così come il voto numerico) soddisfa adeguatamente quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e, più in generale, i principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché con il diritto di difesa (di cui agli artt. 24 e 113 Cost.). La scelta di discrezionalità legislativa sottesa all'indicazione, quale motivazione sufficiente ex art. 3 della l. n. 241 del 1990, della formula non idonea non collide infatti con i su indicati principi costituzionali, essendo ragionevolmente preordinata all'affermazione di assoluta irrilevanza di una più ampia spiegazione delle ragioni per le quali l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia minimale dell'insufficienza.

Alla stregua delle considerazioni che precedono può dunque ritenersi che l'operato della commissione si rivela pienamente coerente con la normativa di settore di riferimento, in relazione alla quale correttamente la sentenza appellata non ha condiviso i prospettati dubbi di costituzionalità.

A tale riguardo la sentenza appellata ha condivisibilmente ritenuto pertinente all'ambito del ragionevole esercizio della discrezionalità della funzione che il legislatore abbia ritenuto di fissare un punteggio minimo per ciascuna prova scritta, pari a 12/20, corrispondente al voto di 6 in decimi, ossia alla tradizionale soglia della sufficienza, e di ragguagliare tutti gli elaborati insufficienti ad un'unica formula "non idoneo", piuttosto che esigere una votazione numerica articolata su una scala da 0/20 a 11/20, tenuto conto della già evidenziata irrilevanza obiettiva dell'attribuzione di un voto numerico a elaborati giudicati inferiori alla soglia delle sufficienza.

Tali conclusioni sono, infatti, coerenti con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, consolidato al punto da costituire "diritto vivente" e giudicato conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa dalla Corte Costituzionale (sentenza 30 gennaio 2009, n. 20), secondo cui nelle procedure concorsuali deve essere riconosciuta l'adeguatezza dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici (costituente espressione di un giudizio strettamente valutativo del grado di preparazione e idoneità culturale, e non già ponderazione fra una pluralità di interessi in gioco ai fini dell'adozione di una statuizione provvedimentale) ove espressa dall'attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni o chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative (cfr. ex multis Cons. di Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; V, 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480).

Proprio la citata pronuncia della Corte Costituzionale contiene univoche indicazioni che, ad avviso del Collegio, consentono di disattendere, in quanto infondate, le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall'appellante incidentale. La Corte infatti, pur nel rammentare di avere "in plurime decisioni...escluso che la tesi dell'insussistenza, nell'ordinamento vigente, di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione e della idoneità degli stessi punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneità costituisca un'interpretazione obbligata e univoca della normativa vigente (ordinanze n. 466 del 2000, n. 233 del 2001, n. 419 del 2005 e, da ultimo, n. 28 del 2006", ha tuttavia rilevato che "nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale tesi si è ormai consolidata, privando la tesi minoritaria, ancora adottata in alcune isolate pronunce, di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale"; ed ha quindi conclusivamente preso atto "della circostanza che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio "diritto vivente".

Pertanto, la sentenza appellata correttamente ha respinto, ritenendoli infondati, il primo e il quarto motivo del ricorso di primo grado.

11. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello principale deve essere accolto, mentre va respinto, in quanto infondato, l'appello incidentale.

12. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della complessità e particolarità delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide:

- accoglie l'appello principale;

- respinge l'appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Angela Rotondano

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO